

**CONVENZIONE PER LA PROMOZIONE DI TIROCINI TEORICO PRATICI  
PRESSO AZIENDE/ENTI – N. 120/2016  
D.M. N°142 DEL 25 MARZO 1998**

La presente convenzione regola i rapporti tra:

- **l'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata"**, in prosieguo denominata "Università", cod. fiscale 80213750583, con sede in Roma, Via Orazio Raimondo 18, in persona del Rettore pro tempore Prof. Giuseppe Novelli, nato a Rossano (CS) il 27/02/1959, per la sua carica ed agli effetti del presente atto domiciliato a Roma, Via Orazio Raimondo 18, a quanto segue autorizzato dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione nelle sedute, rispettivamente, del 21.07.99 e 26.07.99;

e

- **l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN) Laboratori Nazionali di Frascati**, in prosieguo denominato "Soggetto ospitante", cod. fiscale n. 84001850589, con sede legale in Frascati, Via Enrico Fermi 40, in persona del Legale rappresentante Dr. Pierluigi Campana, nato a Roma il 7 agosto 1957 per la sua carica ed agli effetti del presente atto domiciliato presso l'Ente.

## **ART. 1**

Ai sensi dell'art. 18 della Legge 24 giugno 1997, n. 196 "Norme in materia di promozione dell'occupazione" (c.d. "pacchetto Treu"), nonché ai sensi del Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale emanato di concerto con il Ministro della P.I. e con il Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica in data 25.03.98, n. 142, con la presente convenzione si intende promuovere iniziative di tirocinio pratico e di esperienza, della durata massima consentita dalla legge, volte ad agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro. I programmi relativi ai tirocini, concordati dal Soggetto ospitante con l'Università, avranno come oggetto l'acquisizione nella pratica della conoscenza di realtà produttive al fine di completare il percorso formativo accademico dei tirocinanti e di agevolarne la scelta professionale.

## **ART. 2**

Il Soggetto ospitante si impegna a rispettare il vincolo del numero di dipendenti a tempo indeterminato di cui all'art. 1 del D. Lgs. 142/98 e a non attivare tirocini per sostituire lavoratori assenti a vario titolo (ferie, maternità, servizio civile, malattia, cassa integrazione, ecc.) nonché in caso di licenziamenti di lavoratori con qualifica e mansioni corrispondenti a quelle previste dal progetto formativo, nonché in caso di lavoratori impegnati in LSU (Lavori Socialmente Utili) con profili equivalenti al profilo definito per il tirocinio.

## **ART. 3**

L'attività di apprendimento durante il periodo di permanenza presso il Soggetto ospitante, da definirsi ai sensi dell'art. 7 del Decreto 142/98 citato, sarà svolta con l'assistenza di un *tutor* del Soggetto ospitante e di un *tutor* dell'Università. Il Soggetto ospitante dovrà favorire l'esperienza del tirocinante nell'ambiente di lavoro mediante le conoscenze dirette delle tecnologie, dell'organizzazione del Soggetto ospitante e la visualizzazione dei processi produttivi e delle fasi di lavoro, nonché rilasciare a richiesta dell'interessato una dichiarazione in relazione alle conoscenze e/o competenze acquisite dal tirocinante.

## **ART. 4**

Il rapporto di tirocinio non può configurarsi in alcun modo come rapporto di lavoro. Il Soggetto ospitante non ha alcun obbligo di assunzione al termine del periodo di tirocinio. Durante il periodo di tirocinio, il tirocinante, pur non essendo tenuto al rispetto dell'orario di lavoro dei dipendenti, deve attenersi a quanto concordato con il *tutor* del Soggetto ospitante ed adeguarsi al regolamento, alle norme e procedure in uso, ivi comprese quelle relative alla sicurezza ed all'igiene del lavoro, a quelle infortunistiche e alle festività stabilite. Il tirocinante deve, altresì, sottostare ai vincoli di segretezza per quanto attiene a prodotti, processi produttivi e ad ogni altra attività o caratteristica del Soggetto ospitante di cui venisse a conoscenza durante il periodo di tirocinio.



# Università degli Studi di Roma "Tor Vergata"

## **ART. 5**

Le attività svolte nel corso dei tirocini di formazione ed orientamento, possono avere valore di credito formativo e possono essere riportate nel *curriculum* del tirocinante, ove debitamente certificate dalla struttura promotrice (Università).

## **ART. 6**

L'Università provvederà all'assicurazione INAIL del tirocinante interessato (gestione per conto). In caso di incidente occorso al tirocinante sul lavoro, questi si impegna a segnalarlo tempestivamente e a far pervenire al Soggetto ospitante la necessaria documentazione. Analoga situazione deve essere trasmessa all'Università. Il tirocinante sarà altresì, garantito per la responsabilità civile dall'assicurazione dell'Università durante tutto il periodo di tirocinio, a mezzo di polizza acesa presso compagnie operanti nel settore.

## **ART. 7**

Il Soggetto ospitante si impegna a formalizzare il rapporto di tirocinio con il soggetto candidato per mezzo di un progetto formativo contenente le modalità di svolgimento del tirocinio (durata e sede, contenuto e finalità, nominativo dei *tutor*), nonché quanto indicato nel precedente art. 6 del presente atto in materia di copertura assicurativa.

## **ART. 8**

La presente convenzione ha la **validità di due anni, con tacito rinnovo**, a decorrere dalla data della firma apposta digitalmente ai sensi dell'art. 15 della L. 241/1990 e artt. 21 e 24 del Dlgs. 82/2005, salvo disdetta comunicata con le stesse modalità da una delle parti entro sei mesi dalla scadenza.

## **ART. 9**

Il presente atto sarà registrato e bollato in caso di uso ai sensi degli artt. 5,6,39 e 40 del D.P.R. 131 del 26.04.1986 nonché ai sensi degli artt. 2 e 32 del D.P.R. 642/72. Le relative spese saranno a carico della parte richiedente.  
Letto, approvato e sottoscritto.

**PER L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA TOR VERGATA**

**Il Rettore (Prof. Giuseppe Novelli)**

Firmato digitalmente

**PER L'ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE –  
INFN – LABORATORI NAZIONALI DI FRASCATI**

**Il Legale Rappresentante (Dr. Pierluigi Campana)**

Firmato digitalmente